



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3258**

Prot. n. 236D08U164

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Misure organizzative e metodologiche concernenti la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 1 bis 3, comma 3, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il giorno **19 Dicembre 2008** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle l.p. 15 dicembre 1980, n. 38 e l.p. 13 luglio 1995, n. 7) reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Il precitato articolo 1 bis 3 – aggiunto dall'articolo 29 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, da ultimo integrato, quanto all'ultimo periodo del comma 3, dall'articolo 39 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 – stabilisce quanto segue:

«1. Nelle more di emanazione di un quadro legislativo organico in materia di energia a livello provinciale, il presente articolo stabilisce le disposizioni attuative dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, concernente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

2. Per l'acquisizione dei provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia, in particolare, di:

- a) procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- b) valutazione dell'impatto ambientale;
- c) lavori pubblici;
- d) autorizzazione integrata ambientale.

3. Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, dichiara la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico che abbiano ottenuto i provvedimenti di cui al comma 2, ad eccezione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio.

4. Agli impianti eolici, qualora la relativa ubicazione contrasti con le previsioni del piano regolatore generale, è applicabile la disciplina della deroga prevista dal

capo V del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).».

La normativa vigente in materia di lavori pubblici, richiamata dal comma 3 dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale n. 4 del 1998, trova applicazione nell'ipotesi in cui i "soggetti interessati" alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

In ogni altro caso, il comma 3 del citato articolo 1 bis 3 riserva il rilascio di tale dichiarazione alla competenza della Giunta provinciale, che vi provvede su richiesta dei soggetti interessati, ove i progetti abbiano ottenuto i provvedimenti abilitativi e concessori previsti dal comma 2 del medesimo articolo 1 bis 3 della legge provinciale n. 4 del 1998.

Vero è che la dichiarazione di cui si tratta si configura come presupposto indispensabile per l'attivazione delle procedure ablativo, vuoi a carattere espropriativo vuoi finalizzate alla costituzione coattiva di servitù.

Secondo la consolidata giurisprudenza, è connaturata al procedimento ablatorio la partecipazione al procedimento medesimo dei soggetti interessati, titolari della proprietà o di diritti reali sul bene che forma oggetto di espropriazione o di asservimento.

Con il presente provvedimento si propongono da un lato indicazioni a carattere procedimentale volte ad assicurare una reale partecipazione dei soggetti privati su cui incide l'atto ablatorio in presenza di un progetto di impianto idroelettrico non configurabile come intervento pubblico, dall'altro si formulano specifiche direttive a carattere organizzativo per lo svolgimento del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indefferibilità dei progetti in questione.

In particolare, la fase istruttoria prodromica alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità del progetto è incardinata nel Servizio Gestioni e autorizzazioni in materia di energia dell'Agenzia provinciale per l'energia, in quanto competente all'autorizzazione per la costruzione di impianti energetici da fonti rinnovabili ai sensi dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 39 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- visto l'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.;
- vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare le misure organizzative e metodologiche afferenti il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, di cui al testo allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento non trova applicazione relativamente ai progetti di impianti idroelettrici che si configurano come opere pubbliche;
3. di dare atto che il presente provvedimento si applica anche con riguardo alle richieste di dichiarazione di cui al punto 1) già presentate alla Provincia alla data odierna.

- - - - -

FS

## **Allegato parte integrante**

Misure organizzative e metodologiche

MISURE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE AFFERENTI IL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, URGENZA E INDIFFERIBILITÀ DEI PROGETTI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO.

### 1) Domanda di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

I soggetti privati proponenti di progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico, che abbiano ottenuto i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, e che non siano amministrazioni aggiudicatrici (di seguito richiedenti), presentano domanda di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi progetti al Servizio Gestioni e autorizzazioni in materia di energia dell'Agenzia provinciale per l'energia, allegando gli elaborati progettuali, comprensivi di quelli connessi alle procedure espropriative degli immobili.

In particolare, gli elaborati progettuali devono comprendere la planimetria catastale e l'elenco degli espropri o asservimenti, inclusi - per ciascun esproprio o asservimento - i dati catastali, i relativi proprietari e i titolari di diritti reali ed i loro indirizzi di residenza.

Il Servizio Gestioni e autorizzazioni in materia di energia dell'Agenzia provinciale per l'energia è denominato, in prosieguo, "APE".

### 2) Procedura di evidenza pubblica

L'APE deposita presso la segreteria del/dei comune/i, nel cui territorio ricadono gli immobili oggetto di espropriazione o di asservimento, necessari alla realizzazione dei lavori, gli elaborati progettuali di cui al punto 1).

L'APE dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito ai proprietari e ai titolari di diritti reali interessati, se conosciuti. L'APE dà, altresì, pubblicità dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato - per almeno quindici giorni - all'albo del/i comune/i nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare o sui quali viene costituita servitù, allo scopo di garantire la partecipazione al procedimento di eventuali soggetti proprietari o titolari di diritti reali interessati non conosciuti o non reperibili o comunque non raggiungibili agevolmente.

I proprietari e i titolari di diritti reali possono presentare osservazioni - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, rispettivamente, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso all'albo comunale - all'APE che ne invierà copia ai richiedenti affinché questi possano, entro il termine successivo di quindici giorni, dedurre in ordine a tali osservazioni.

### 3) - Valutazione delle eventuali osservazioni e deduzioni dei richiedenti.

Espletati gli adempimenti di cui al punto 2), l'APE valuta il contenuto delle osservazioni e delle deduzioni eventualmente pervenute al fine di determinarne motivatamente l'accogliibilità o il rigetto; in ciò avrà facoltà di avvalersi delle competenti strutture coinvolte nella formazione dei provvedimenti e degli atti di cui i richiedenti sono in possesso. In tale ipotesi si applica l'articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

### 4) - Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

Le proposte di deliberazione formulate dall'APE sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale tramite il Dipartimento Urbanistica e ambiente, secondo quanto previsto dal punto 2

della lettera f) dell'allegato A alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e dall'articolo 1, comma 4, del d.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg..

Qualora entro i termini di cui al punto 2) non pervengano osservazioni da parte degli interessati e dal/i comune/i, l'APE predispone la proposta di deliberazione di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del progetto considerato.

Se dalla valutazione di cui al punto 3) non risulti possibile modificare il progetto, l'APE predispone la proposta di deliberazione di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del progetto, dando conto delle osservazioni, delle controdeduzioni, del loro motivato mancato accoglimento.

Se dalla valutazione di cui al punto 3) risulti possibile modificare il progetto, l'APE predispone la proposta di deliberazione di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del progetto, dando atto delle osservazioni e delle controdeduzioni e prescrivendo le modifiche da apportare ad esso con le relative motivazioni.

In questo caso, a seguito dell'avvenuta approvazione della predetta deliberazione da parte della Giunta provinciale, l'APE invia copia del progetto modificato alle strutture coinvolte nella formazione dei provvedimenti e degli atti fino a quel momento assunti per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.